

REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1832/2006 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1832/2006 è modificato come segue:

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41 e l'articolo 21 in combinato disposto con l'allegato V, sezione 3, lettera a), punto 4,

1) all'articolo 9, paragrafo 1, la data «31 luglio 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008»;

considerando quanto segue:

2) l'articolo 11 è modificato come segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione ⁽¹⁾ reca, al capo II, sezione 2, disposizioni relative alla determinazione e all'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Bulgaria e in Romania alla data dell'adesione di questi due paesi all'Unione europea. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati e/o da parte della Bulgaria e della Romania. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Bulgaria e la Romania sono tenute a pagare se non procedono all'eliminazione delle eccedenze.

a) al paragrafo 1, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

ii) la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 maggio 2010»;

(2) A causa di ritardi nell'assunzione delle necessarie informazioni sulle eccedenze esistenti in Bulgaria e in Romania e del tempo impiegato per analizzare esaurientemente tali informazioni e discuterle con gli Stati membri interessati, la Commissione non ha potuto determinare le eccedenze di zucchero entro il 31 luglio 2007 come prescritto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006.

3) l'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la data «31 luglio 2008» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009»;

b) al paragrafo 2, quarto comma, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

(3) Ai fini della corretta applicazione del capo II, sezione 2, è necessaria una proroga dei termini.

4) l'articolo 13 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la data «31 agosto 2008» è sostituita dalla data «31 gennaio 2010»;

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1832/2006.

i) al primo comma, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

ii) al secondo comma, la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 maggio 2010»;

iii) al terzo comma, la data «31 ottobre 2008» è sostituita dalla data «31 marzo 2010».

⁽¹⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.

